



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR**

**Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti
climatici**

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 113/2025

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e produzione di misto cementato, ubicato in Comune di Perugia (PG), CONSALVI PIERO S.n.c. con sede legale in Via Giuseppe Mercalli, 42 – Perugia ed unità produttiva ubicata in Str. Borobò, snc – Perugia (PG).

PREMESSE

Visto

che con nota prot. 235197 del 23/09/2025, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 178574 del 24/09/2025, il SUAPE del Comune di Perugia trasmetteva l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013, dalla ditta CONSALVI PIERO S.n.c. con sede legale in Via Giuseppe Mercalli, 42 – Perugia ed unità produttiva ubicata in Str. Borobò, snc- Perugia (PG);

Vista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Comune di Perugia con AUA n. 7 del 19/06/2014;

Considerato:

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Vista: la riunione della Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Umbria il 12/09/2025;

Ritenuto: di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

Visto: il Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/09/2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE;

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi appartenenti alle tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.6, 9.1, 9.2 e 12.5 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposte a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- il ciclo produttivo del recupero di rifiuti svolto nello stabilimento consta schematicamente delle seguenti lavorazioni principali:
 - accettazione e messa in riserva (R13) in cumulo all'aperto;
 - stoccaggio in cumuli all'aperto per il conferimento ad altro impianto di recupero;
 - operazione di recupero (R5) mediante frantumazione e vagliatura;
 - stoccaggio in cumulo del materiale lavorato e successiva vendita;
- il punto di emissione E1 è connesso a gruppo elettrogeno per alimentazione dell'impianto di frantumazione e vagliatura a servizio dell'attività di recupero R5;
- il gestore attesta che il contenimento delle emissioni diffuse di polveri connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo è perseguito mediante:
 - bagnatura del materiale lapideo alimentato ai processi di frantumazione e vagliatura per mezzo di nebulizzatori d'acqua installati sulle linee produttive (i.e. tramoggia di carico e bocca di alimentazione frantoio, nastri trasportatori);
 - umidificazione della viabilità interna al cantiere nonché dei cumuli di materiale polverulento per mezzo di nebulizzatori d'acqua;
 - realizzazione di barriere frangivento perimetrali, finalizzate alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;
- il gruppo elettrogeno connesso al punto di emissione E1, alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 1 MW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb);
- il Gestore intende:
 - conformare l'attività di gestione rifiuti inerti al DM 127/2024;
 - installare un impianto di produzione di misto cementato con il ciclo produttivo che consta schematicamente delle seguenti lavorazioni principali:
 - scarico del cemento dal camion al silo, di tipo orizzontale;
 - carico del cemento, inerti ed additivi all'impianto di produzione di misto cementato e blocchi in cemento;
 - i blocchi in cemento sono prodotti nella zona dell'impianto, per mezzo di casseformi in acciaio;
 - carico e trasporto a terzi;
 - l'impianto mobile per la produzione di misto cementato, tipo Blend mod Seventy.2, dotato di comparti per stoccare le materie prime, da inviare al mescolatore; il cemento viene alimentato direttamente dal silo di stoccaggio;
 - le materie prime utilizzate saranno materiale vergine o materie escluse dal ciclo rifiuti certificate (EoW);
 - il silo di stoccaggio del cemento sarà connesso al punto di emissione E2, dotato di filtrazione con depolveratore Donaldson Torit.

PRESCRIZIONI

- a) **rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del**

normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;

d) prescrizioni di carattere generale:

- d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, Via Mario Angeloni, 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno e al Sindaco del Comune di Perugia (PG);
- d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, Via Mario Angeloni, 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno;
- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, Via Mario Angeloni, 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste, ove possibile, anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269,

- comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;
- d.14 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.15 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale A.R.P.A. Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.16 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.17 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.18 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.19 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.20 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E2 nell'arco di 10 giorni;**
- e.2 i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità biennale per il punto di emissione E2;**
- e.3 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:**
- **bagnatura del materiale alimentato al processo di vagliatura per mezzo di nebulizzatori d'acqua installati sulla linea produttiva;**
 - **umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento,**

- per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione/irrigazione d'acqua;
- adeguata caratterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;
 - realizzazione di barriera frangivento perimetrale, finalizzata alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;
 - mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;
 - utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;
 - adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico dei rifiuti;
 - mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta nella movimentazione dei materiali polverulenti (es. carico su camion degli aggregati lapidei);
- e.4 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- e.5 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
- e.6 i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo devono essere dotati di omologazione ai sensi della Direttiva 97/68/CE, ovvero del regolamento (UE) 2016/1628;
- e.7 i motori a combustione interna di cui al punto precedente devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;

CONDIZIONI

di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

L'Istruttore direttivo Tecnico
P.I. Bonaccini Gianluca



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale **CONSALVI PIERO & C. Unità Produttiva:** **Perugia (PG) Via Borobo snc Loc. Balanzano**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Gruppo elettrogeno D.Lgs 152/06, art. 272, c. 1 rif. Allegato IV, parte I, lett. bb)	Ossidi di Azoto	350	mg/Nm³	250	4	220	270	3,00	0,12	-	-	
E2	Silo stoccaggio cemento	Polveri	10	mg/Nm³	2.000	3	220	Ambiente	3,85	0,75	-	-	Filtro a cartucce

Legenda:

Punto Emissione

Note

Nuovo punto di emissione.

E2